

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1976

relativa al finanziamento comunitario di talune spese concernenti l'aiuto alimentare sotto forma di cereali, a titolo del programma 1974/1975, al Comitato internazionale della Croce Rossa a favore dei profughi di Timor

(76/506/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Comitato internazionale della Croce Rossa potrebbe difficilmente assumere a proprio carico le spese di inoltro dell'aiuto alimentare sotto forma di cereali a favore dei profughi di Timor a titolo del programma 1974/1975 dopo la fase fob; che

è quindi opportuno che dette spese siano a carico della Comunità fino alla fase cif,

DECIDE:

Articolo unico

Per quanto concerne l'aiuto alimentare sotto forma di cereali della Comunità, a titolo del programma 1974/1975, al Comitato internazionale della Croce Rossa a favore dei profughi di Timor, il finanziamento comunitario copre le spese d'inoltro dalla fase fob fino alla fase cif.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.